



Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

Le nuove frontiere normative per regolare le relazioni familiari
fra procedure negoziali amministrative e giudiziali

Avv. Maria Elena Guarini

Le relazioni familiari, ed anche le norme di diritto sostanziale, hanno conosciuto un cambiamento molto significativo dagli anni '70 in poi, soprattutto riguardo all' abbandono della visione istituzionale della famiglia con il crescente riconoscimento dei diritti individuali: a titolo di interpretazione normativa integrata, si possono ricordare le disposizioni in materia di violenza domestica che consentono al Giudice l' allontanamento immediato dalla casa familiare del coniuge (o del convivente) responsabile, al fine di proteggere la persona, subordinatamente alle ragioni di riconoscimento dell'unità del nucleo familiare, e fuori dalle discipline attinenti alle fattispecie penali (cioè prima della separazione consensuale e prima di un accertamento penale).

Il processo di valorizzazione della sfera individuale non sembra giunto a compimento in quanto, soprattutto sulla base delle norme sovranazionali, sarà necessario dare adeguata tutela giuridica alle convivenze di fatto, anche omosessuali, nonché modificare le norme interne relative all' attribuzione del cognome familiare, ovvero unificare la disciplina della separazione e del divorzio, con l'eventuale scelta, puramente facoltativa, per il procedimento di separazione, in luogo della azione per il divorzio diretto.

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

L'elenco potrebbe allungarsi con la discussione tuttora in essere relativa all' abrogazione del regime della comunione legale, ovvero alla valorizzazione giuridica dei patti matrimoniali (anche pre e/o post cessazione del vincolo), tale evoluzione normativa è orientata verso una svalutazione del *matrimonio* che assumerà maggiormente le caratteristiche di “un’ unione libera la cui finalità essenziale è costituita dal soddisfacimento di esigenze personali”.

A fronte della valorizzazione normativa dell'autonomia dei partners nel disporre del loro rapporto, avanza, peraltro, la consapevolezza della necessità di rafforzare gli strumenti di tutela per i figli. Invero, sulla scorta degli orientamenti emersi in sede internazionale si è ormai affermata una nuova considerazione della condizione del minore, non più soggetto di mera protezione, ma **individuo titolare di diritti soggettivi** che l'ordinamento deve, non solo riconoscere, ma anche garantire e promuovere.

In tale contesto normativo, relativo alle norme sostanziali, il versante procedurale attuativo dalla tutela effettiva dei diritti (troppo spesso meramente enunciati), è soggetto ad “una criticità” evidente in quanto la crisi familiare (ed i conflitti, che sovente ne derivano) da un lato non è supportata da politiche di welfare preventive e/o riparative a sostegno della famiglia e delle parti più deboli, e per altro verso l'intervento giurisdizionale incontra difficoltà operative ed esecutive molto significative, ingenerando nei cittadini disorientamento, frustrazione, e da ultimo, anche sfiducia nelle istituzioni.

L'esperienza quotidiana di molti operatori, con una visione più specifica di tale materia, giustifica il convincimento che sia utile allargare l'orizzonte verso altri *strumenti di risoluzione delle controversie in ambito familiare*, e tale prospettiva è stata, in parte, accolta dal legislatore con la legge n. 132/2014.

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

Nella recente riforma vengono enucleati e distinti, i campi di operatività specifici: amministrativo, negoziale, giurisdizionale.

Le questioni più semplici possono essere gestite dai cittadini in prima persona anche solo con l'ausilio tecnico dell'Ufficiale di Stato Civile.

Trattasi di fattispecie specifiche ove le parti, ben consapevoli della loro situazione, possono regolare consensualmente negoziando direttamente la scelta di attenuare il vincolo (separazione) ovvero estinguerlo definitivamente (divorzio).

E' indubbio che problemi di tutela della posizione dei singoli, per la parte eventualmente più debole in un rapporto coniugale, potrebbero emergere tuttavia, al singolo, in coerenza con l'autonomia connaturata ai rapporti privatistici, è normale consentire scelte consapevoli e responsabili, con un controllo di vigilanza meramente amministrativo.

Tale innovazione è stata fortemente criticata perché determina la *de giurisdizionalizzazione* di alcune fattispecie attinenti alle posizioni di *status*.

E' ben nota la "sacralità" che il nostro ordinamento ha sempre assicurato a tali fattispecie con tutele a tipico carattere pubblicistico quali l'intervento del P.M., nei processi civili, la riserva di collegialità nelle decisioni ecc. tuttavia, per le ragioni prima brevemente esposte trattasi di ulteriore affermazione dell'autonomia privata intrinseca nelle relazioni interpersonali: il matrimonio senza figli è divenuto un fatto meramente privato, ove il consenso fra le parti, e la conseguente negoziazione, viene dall'ordinamento meramente regolata e non "controllata". Tale considerazione riemerge anche dai limiti di tale procedura amministrativa, giacchè, nella stesura definitiva (di cui alla legge di

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

convenzione) è prevista l'impossibilità di prevedere statuizioni a carattere "patrimoniale". Sul punto è già evidente una prima considerazione tecnica ed interpretativa: l'impossibilità di prevedere nella procedura ex art. 12 legge 132/2014 la determinazione di nessun assegno di mantenimento ovvero divorzile. Da tale previsione normativa emerge evidente come, a fronte di un vero e proprio diritto soggettivo da tutelare, l'ordinamento riafferma la necessità ineludibile dell'intervento giurisdizionale, essendo un "bene giuridico" tuttora meritevole della tutela ex art. 24 comma 1 della Costituzione.

Invero, trattasi di una prima interpretazione che riconosce il matrimonio civile come un atto libero delle parti (secondo l'antica definizione di negozio giuridico) riconosciuto dall'ordinamento, con una rilevanza giuridica tipicamente amministrativa: dalla formalizzazione delle c.d. pubblicazioni di nozze, fino alla cessazione degli effetti civili del vincolo, attenuati in caso di separazione, ovvero estinti in caso di divorzio.

Gli avvocati, in questa fattispecie, non sono indispensabili rivestendo, invero, un mero ruolo di consulenza e non già di rappresentanza, sul punto è evidente come da tempo (forse da sempre) l'avvocato non ha solo il ruolo di rappresentare i diritti delle parti avanti alla giurisdizione ma, sempre più, di affiancare le parti nella risoluzione di conflitti negoziabili e negoziati.

Ruolo, pertanto, di consulenza sempre più evidente che in taluni casi può aumentare la responsabilità sia interna (nel rapporto con il cliente) che esterna con l'esecuzione di incombeni per la validità giuridica di tali accordi negoziati.

Tale specifico ruolo degli avvocati raggiunge un'espansione evidente nella **negoziazione assistita** che, in campo familiare, conosce specifiche statuizioni e specifiche procedure.

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

E' ben noto come, dopo l'esperirsi della procedura di negoziazione assistita nell' ampia gamma di fattispecie attinente alle separazioni, divorzi e altre tipiche controversie familiari, sia necessario il **controllo del P.M.** che in caso di figli minorenni autorizza "l'accordo negoziato", con i pressanti obblighi nei confronti degli avvocati attinenti la comunicazione per la trascrizione presso gli Uffici di Stato Civile e conseguenti sanzioni in caso di ritardo (peraltro "fortunatamente" ridotti nella versione definitiva della legge di conversione.).

Tutti i compiti specifici degli avvocati dovranno essere delineati in modo chiaro riguardo soprattutto il regime delle responsabilità, tuttavia, appare evidente come in questo caso, in linea con l'interpretazione di cui si è già trattato, riemerge il controllo giurisdizionale affidato al magistrato, requirente, custode da sempre degli interessi pubblici in campo privatistico, e della tutela delle persone. Gli esempi sono moltissimi a tutti i livelli: dall'azione del P.M. ex art. 330-333 c.c. avanti al Tribunale per i Minorenni, ovvero all'azione per richiedere l' amministrazione di sostegno, per le persone in stato di fragilità ecc.: trattasi di materie, ben note agli operatori che, purtroppo, per le note ragioni in cui versano gli uffici della Procura sono state sovente trascurate: oggi, al contrario, tale compito istituzionale dovrà essere rivalutato e potenziato, sia a livello di pianta organica che di cultura giuridica; sul punto serviranno adeguati protocolli con le Procure competenti per trovare una chiara ed univoca interpretazione comune affinché le recenti novità legislative possano agire nell'effettivo interesse per i cittadini.

Come associazione ACMER (Avvocati Camera Minorile Emilia Romagna) che si è sempre occupata in modo specifico degli effetti (legali e non) della crisi familiare sui minori si propone *una c.d. lettera di invito alla negoziazione assistita* ove vengono anche indicate le possibilità di esperire la mediazione

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

familiare. Tale indicazione è in linea con i nuovi obblighi dell'avvocato che "dovrebbe" richiamare i genitori alle loro responsabilità familiari e alla realizzazione dell' effettivo diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori:

“ATTO DI INVITO A ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA

(in materia di famiglia ai sensi dell' art. 6 D.L. 132/14)

Con la presente il/la signor/a.....assistita dal sottoscritto avvocato, intendendo procedere alla separazione (divorzio, revisione condizione di separazione) invita il coniuge sig..... a stipulare con l'assistenza di un avvocato di sua fiducia, una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 6 DL n. 132/2014 al fine di raggiungere un accordo che avrà gli effetti e farà luogo al provvedimento del Tribunale.

Avverte altresì il Sig.....che il rifiuto al presente invito o la mancata risposta entro trenta giorni dalla sua ricezione impedirà l'utilizzazione della procedura di negoziazione assistita per il conseguimento degli effetti previsti.

Il sottoscritto avvocato informa i sig.ri della possibilità di esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati nella ricerca di scelte condivise nell'interesse superiore della prole.

Sottoscrizione della parte

V° per autentica

Avv.”

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

Successivamente gli avvocati, con le parti redigeranno *una convenzione* in base ai principi della negoziazione assistita secondo buona fede, lealtà e riservatezza in linea con le recenti pratiche del rito c.d. collaborativo (esperienza poco diffusa in Italia ma consolidata nei paesi anglosassoni).

A tali fattispecie dovrebbe essere applicato anche il principio della discovery, con il conseguente controverso problema della eventuale inutilizzabilità delle informazioni acquisite.

Si allega una primo esempio di modulistica di accordo negoziato per **separazione** da inviare al Procuratore della Repubblica competente sede:

“Esempio di modulistica di separazione da inviare al Pubblico Ministero

Al sig. Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di

Accordo di negoziazione assistita per la separazione (ai sensi dell’ art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162)

I signori

marito.....nato a.....il.....residente in.....

codice fiscale.....

moglienata a.....il.....residente in.....

codice fiscale.....

Luogo e data di celebrazione del matrimonio [necessario per l’accertamento della competenza territoriale]

Matrimonio celebrato in forma civile (o concordataria) a.....

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

il

avendo concordato le condizioni della loro separazione chiedono al Sig. Procuratore della Repubblica di di voler autorizzare la separazione alle seguenti condizioni:

1. i coniugi vivranno separati

2. i figli minori.....e Restano affidati ad entrambi i genitori secondo quanto previsto nel capo II del titolo I del codice civile (articoli 337-bis – 337-octise codice civile)

3. la casa familiare sita in (di proprietà di..... estremi catastali)
resta assegnata a..... che vi continuerà ad abitare con i figli

4. l' affidamento è così regolamentato:

.....

5. il mantenimento (ordinario e straordinario dei figli è così regolamentato:

.....

6. rapporti economici tra i coniugi

Si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Tanto premesso le parti chiedono al sig. Procuratore della Repubblica di di voler autorizzare l'accordo.

data.....

Firma delle parti con autentica degli avvocati

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

.....
Dichiarazione degli avvocati:

Io sottoscritto avv.....dichiaro che l'accordo che precede è conforme a norme imperative all'ordine pubblico.

Data e firma dell'avvocato.....

Io sottoscritto avv.....dichiaro che l'accordo che precede è conforme a norme imperative e all'ordine pubblico.

Data e firma dell'avvocato.....

Luogo e data.....

Timbro e firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...

.....”

I dubbi sono moltissimi si segnalano **Linee Guida della Procura di Milano** (su Guida al Diritto n. 6 31/1/2015 pag. 23 e segg.) che mirano a fornire una serie di precisazioni in ordine alla fase del procedimento ex art. 6 legge n. 162 10.11.2014 conseguente la conclusione dell'accordo fino alla comunicazione allo Stato Civile dopo il nullaosta o dell'autorizzazione della Procura.

Tali linee guida individuano i criteri di competenza territoriale cercando di interpretare le norme poco chiare sul punto, ma soprattutto individuano la documentazione da produrre unitamente “*all'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita*”. A corredo di tale accordo, secondo le suddette linee guida si dovrebbero allegare:

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

a) una scheda di sintesi con i nominativi dei coniugi e dei loro avvocati (C.F. coniugi) l'oggetto dell'accordo, la precisazione dell'eventuale inserimento di patti di trasferimento patrimoniale, l'assenza o presenza di figli minorenni maggiorenni incapaci economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave.

b) una serie di documenti da produrre in carta semplice specifici all'accordo (a titolo esemplificativo, dichiarazioni dei redditi-contratti di locazione ecc.).

Tale produzione potrebbe sopperire alla lacuna legislativa, già emersa in sede di primo commento, allorchè si è posto in evidenza come il controllo svolto dagli uffici giudiziari requirenti non avrebbe potuto che limitarsi a quanto emergente dall'accordo medesimo, cioè dalla stessa prospettazione delle parti. Attraverso l'esame della documentazione richiesta, gli uffici requirenti, invece, potrebbero verificarne sia la regolarità formale, sia la rispondenza agli interessi dei figli degli accordi per i quali è richiesto rispettivamente il nullaosta e soprattutto l'autorizzazione del P.M..

Anche per le controversie nascenti dalla filiazione fuori dal matrimonio il progetto di legge Contento – Paniz n. 4376 del 25 maggio 2011 prevedeva che anche gli accordi per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio potessero essere oggetto di negoziazione assistita. L'accordo avrebbe dovuto essere trasmesso in Tribunale il quale, senza convocare le parti, lo avrebbe potuto "omologare".

Nulla di tutto ciò è riportato nella nuova normativa ora in vigore. Dei figli nati fuori dal matrimonio il legislatore si è completamente dimenticato e disinteressato.

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

Come si è detto l'estensione della negoziazione assistita anche alle controversie di separazione e divorzio con figli minori non ha il significato di espellere dall'area dei diritti indisponibili il settore dei diritti dei figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) ma solo di attenuare la indisponibilità nel senso di prevedere la validità di tali accordi anche solo con l'intervento autorizzativo del Procuratore, e senza l'intervento del giudice. Per i figli nati fuori dal matrimonio l'intervento necessario del PM è stato prescritto dalla Corte costituzionale (Corte cost. 25 giugno 1996, n. 214) pertanto non potrebbe essere eluso. Il che significa che gli accordi sui figli nati fuori dal matrimonio avrebbero potuto essere disciplinati (e forse lo saranno con una disposizione integrativa ad hoc) prevedendo l'invio dell'accordo al Procuratore della Repubblica con lo stesso meccanismo di quanto previsto per la separazione e il divorzio, e con l'unica variante che l'accordo naturalmente **non dovrà** poi essere inviato all'ufficio di stato civile al quale l'ordinamento di stato civile non può attribuire in proposito alcun incumbente relativo ad annotazioni, trascrizioni o iscrizioni. Almeno fino a quando non verrà istituito un registro delle unioni civili che potrebbe accompagnarsi alla previsione della annotazione, in caso di interruzione della convivenza, anche di clausole di regolamentazione dell'affidamento dei figli.

Pertanto un accordo al quale – a seguito di negoziazione assistita – si volesse attribuire, senza passare dal Tribunale, il valore di titolo esecutivo – in assenza di un meccanismo analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio – sarebbe esposto alla nullità per difetto di intervento del PM e per identico motivo la stessa certificazione dell'avvocato non potrebbe mai attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

Consegue a quanto detto che l'accordo con il quale i genitori non coniugati regolamentano l'affidamento e/o il mantenimento dei loro figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) dovrebbe necessariamente essere oggetto di un decreto del Tribunale per acquistare la forza del titolo esecutivo. Si auspica solo che un intervento correttivo del legislatore introduca al più presto il meccanismo di trasmissione al PM dell'accordo per l'acquisizione procedendo all'omologazione (o autorizzazione) eventualmente anche senza la convocazione delle parti che hanno siglato l'accordo.

Alla luce delle nuove norme e delle specifiche responsabilità, gli avvocati, che si occupano di "regolare" le crisi familiari, necessitano di una effettiva specializzazione per individuare per esempio la c.d. ZOPA – *zona di possibile accordo* (la definizione è del noto prof. Fulvio Scaparro) e per sviluppare le capacità di comunicazione e collaborazione, al fine ultimo di incidere nella trasformazione del conflitto in accordo condiviso. Allo stato, la specializzazione forense, invocata da più parti, è tuttora molto trascurata, e non valorizzata neanche all'interno delle categoria professionali. Il punto è assolutamente da approfondire in modo urgente a fronte dei nuovi compiti ordinamentali e appare come l'unica risposta efficace per valorizzare la preparazione dei legali con adeguata e comprovata formazione professionale.

Da ultimo, un accenno sullo *stato della giurisdizione*, e pur vero che la giustizia civile è aggravata da un pesante arretrato contenzioso, tuttavia, non si deve generalizzare. Nei nostri territori le controversie familiari (separazione-divorzi-cessazione della stabile convivenza familiare con i figli) si definiscono con accordi, con percentuali che sfiorano l' 80%, e, inoltre, la mediazione stava cercando di svolgere una funzione complementare sia in campo generale (a titolo di esempio per le questioni patrimoniali

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna

ACMER

Avvocati Camera Minorile
Emilia Romagna

attinenti alla divisione conseguente lo scioglimento della comunione legale) che in particolare in campo familiare nell'ambito di un esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali con l'implementazione dei Centri di sostegno della genitorialità problematiche, sia a carattere privato che pubblico.

Le controversie giudiziarie, portate all'attenzione del Giudice tuttora rappresentano percentuali non rilevanti ove "il conflitto non è negoziale" perché sovente attiene ai problemi interpersonali che necessitano l'intervento di specifici professionisti necessari per una analisi della realtà e delle rispettive posizioni biografiche delle parti. Anche in tali cause i Giudici continuano a sollecitare in modo spesso ripetitivo e "persuasivo" la necessità di accordo volto a definire il conflitto.

In taluni casi pare sia proprio il Giudice ad ignorare la pregressa "fatica" delle parti e dei difensori a cercare soluzioni concordate, e sembrano proprio i Giudici a non riconoscere agli avvocati un effettivo intervento di "negoziato", al contrario, ancora una volta, con i fatti, e non solo con le mere enunciazioni, dobbiamo raccogliere la sfida normativa, criticando se si vuole sia lo strumento della decretazione d'urgenza (non costituzionalmente adeguato alle norme processuali) sia molte norme di contenuto, ma cercando di utilizzare questo strumento al meglio valorizzando la nostra comprovata preparazione di seri professionisti specializzati.

PRESIDENTE Avv. Stefania Tonini
☎ 051 580077 ✉ stefaniatonini@gliavvocati.it
Viale Panzacchi, 19 - 40136 Bologna

SEGRETERIA Avv. Carla Villani Mei
☎ 051 220208 ✉ carla.villanimei@tin.it
Corte Isolani, 2 - 40125 Bologna